

Legge regionale 18 novembre 1994, n.87

**L.R. 30-12-1992, n. 63 - Alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale.  
Modificazioni**

ARTICOLO UNICO

Al comma 2 dell'art. 3 della LR 30 dicembre 1992, n. 63 sono aggiunte le seguenti parole:

"... ovvero con una perizia giurata resa da un esperto scelto dalla Giunta regionale fra i professionisti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni da stimare. E' fatta salva in ogni caso la facolta' di chiedere all'UTE una stima d'ufficio".